

10080/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

Dott. ALBERTO PAZZI

- Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 22/01/2019 - CC

R.G.N. 28567/2016

Cia 10080

Rep.

CU + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28567-2016 proposto da:

CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO COOPERATIVA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

)
)
)

- *ricorrente* -

contro

IMPRESA INDIVIDUALE

JOSEF;

- *intimata* -

avverso il decreto n. R.G. 24/2016^(M) della CORTE D'APPELLO di
TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il
07/11/2016;

↓

104
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la Cassa Raiffeisen di Brunico ricorre per cassazione contro il decreto col quale la corte d'appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, ha accordato a Josef l beneficio dell'esdebitazione; denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 legge fall. stante l'esistenza di una condanna ostativa per il reato di diffamazione nei confronti di essa medesima Cassa, da considerare correlato all'esercizio dell'attività d'impresa; l'interessato e gli altri creditori intimati non hanno svolto difese; la banca ha depositato una memoria.

Considerato che:

la corte d'appello ha motivato la decisione impugnata affermando che in effetti i era stato condannato con sentenza passato in giudicato, ma per un reato (di diffamazione) non legato da nesso di strumentalità con l'attività imprenditoriale, e dunque non ostativo ai sensi dell'art. 142 legge fall.; ad avviso della ricorrente, invece, il reato doveva dirsi ostativo, poiché integrato dall'invio di mail a contenuto diffamatorio nei confronti della banca creditrice quale ex banca d'appoggio, che era stata accusata di ricattarlo in relazione alla assegnazione di alcuni lavori e alla mancata concessione di credito; il ricorso è manifestamente infondato; merita innanzi tutto precisare che la tesi della ricorrente muove da presupposti di fatto che non trovano pieno riscontro nella motivazione della sentenza, giacché questa ha evidenziato che la condanna era stata inflitta ; per dichiarazioni diffamatorie rese in un documento inviato per mail in occasione del rinnovo del c.d.a.;

si apprende che nelle dichiarazioni si alludeva a un ricatto della banca "con la mancata concessione di crediti finanziari, il silenzio e la rinuncia a richieste di risarcimento", e al fatto che altra ditta (tale "Reiport") aveva chiesto alla banca medesima il risarcimento per frode nell'assegnazione di incarichi;

in tal guisa la corte d'appello ha stabilito (per la parte che sola interessa) che la critica offensiva di _____ non era stata "in alcun modo strumentale al fine di poter continuare ad esercitare o agevolare l'attività d'impresa";

il diverso assunto della ricorrente - ancora sostenuto in memoria - si infrange contro l'accertamento di merito e poggia su una non corretta esegesi dell'art. 142, n. 6, legge fall., il quale prevede che il fallito persona fisica sia ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, "e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa", salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;

la *ratio* della norma è nel senso di concorrere a individuare le condizioni soggettive di meritevolezza per l'esdebitazione, facendo leva sulla condotta del fallito - anche pregressa - rispetto all'apertura del concorso;

in questa prospettiva l'espressione "in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa" va intesa in funzione delimitante, e dunque indica il livello di rilevanza della condanna per delitti "altri" onde reputarla in effetti ostativa; sicché il delitto deve esser stato commesso non in semplice rapporto di occasionalità, ma giustappunto in connessione, e dunque in stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività d'impresa, ovvero in legame di presupposizione tra il reato e l'attività suddetta;

la corte d'appello ha escluso tale collegamento, poiché la critica, prospettata in un documento volto al rinnovo del c.d.a., non era strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa ma - si capisce dal

legame con quanto dalla stessa corte indicato in fatto - con un passaggio organizzativo societario;
la valutazione per cui la diffamazione non era stata commessa in connessione con l'attività d'impresa, ma solo in occasione dell'attività suddetta, è stata inoltre plausibilmente motivata col rilievo che una campagna del tipo di quella in questione ben avrebbe potuto essere svolta nei confronti della banca da qualunque soggetto, anche non imprenditore; sicché da questo punto di vista non contiene errori di diritto e intercetta, semmai, profili di merito insindacabili in cassazione.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2019.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi
10 APR. 2019
Il Funzionario Giudiziario



[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LAIROEA

[Handwritten signature]